

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
IN GESTIONE E USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

ART.1

Oggetto e finalità

1. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.
2. Si considerano interessi generali:
 - a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
 - b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - c) l'attività sportiva per le scuole;
 - d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza;
 - f) l'attività motoria, ricreativa e sociale volta all'integrazione dei cittadini stranieri.
3. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la concessione in gestione, la concessione in uso e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Empoli anche inseriti in plessi scolastici.
4. La disciplina del presente Regolamento si applica allo stadio C. Castellani esclusivamente per quanto previsto dall'art. 6 .

ART. 2

Concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi

Gli impianti destinati allo svolgimento di servizi sportivi comunali, non gestiti direttamente dal Comune, sono concessi in gestione a terzi in base a quanto segue:

1) Gestione a rilevanza economica

Caratteristiche

Concessione di servizio ai sensi degli artt.164 e segg. del D.Lgs 50/2016.

Il concessionario gestisce l'impianto per conto del Comune, concedendone l'utilizzo a terzi, singoli o associazioni, sulla base delle tariffe decise dall'Amministrazione con atto di Giunta Comunale.

Ove il concessionario sia un'associazione/ente sportivo ha la facoltà di utilizzare l'impianto in quota parte anche per le proprie attività sportive.

Il concessionario è responsabile della gestione e dello svolgimento in sicurezza delle attività nell'impianto.

Nella concessione a rilevanza economica il rischio gestionale è in capo al concessionario .

Il concessionario assume a proprio carico tutte le spese di gestione compresa la corresponsione di un canone a favore del Comune ed introita tutti i ricavi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso dell'impianto nonché dalla concessione di spazi pubblicitari a sponsor e dallo svolgimento di attività di supporto (quali, a titolo esemplificativo, la gestione di un bar) purché

secondarie rispetto alla preminente finalità sportiva dell'impianto. L'eventuale corrispettivo previsto a favore del concessionario per garantire l'equilibrio finanziario sulla base del piano economico previsionale presentato in sede di offerta è invariabile per tutta la durata del contratto e indipendente dai risultati annuali di gestione.

È fatta salva la variazione del corrispettivo a seguito di modifiche tariffarie decise dall'Amministrazione Comunale nel corso della concessione.

Il contratto prevede altresì la possibilità per il concessionario di realizzare, ai sensi della normativa vigente e previa approvazione dei relativi progetti da parte del competente organo comunale, investimenti finalizzati al miglioramento dell'impianto sportivo, senza spese a carico dell'Amministrazione.

Per gli investimenti il concessionario prevede un piano di ammortamento dei costi entro il termine del contratto.

Procedure di affidamento

Procedure previste dal D.Lgs 50/2016 e della L.R.T. n.21/2015 in quanto applicabile.

2) Gestione priva di rilevanza economica

Caratteristiche

Appalto di servizio ai sensi del tit. VI, sez IV del D. Lgs. 50/2016.

Il soggetto affidatario gestisce l'impianto per conto del Comune concedendone l'utilizzo a terzi, singoli o associazioni, sulla base delle tariffe decise dall'Amministrazione, e che per la stessa incassa rendendone il conto. Ove il gestore sia un'associazione/un ente sportivo ha la facoltà di utilizzare l'impianto in quota parte anche per le proprie attività sportive.

La gestione priva di rilevanza economica si configura come servizio reso per conto dell'Amministrazione comunale in assenza di rischio operativo e gestionale. Non è prevista la possibilità per il gestore di realizzare investimenti per interventi strutturali migliorativi dell'impianto.

Procedure di affidamento

Procedure di cui al del D. Lgs. 50 /2016 (servizi di cui all'all.IX) e della L.R.T. n. 21/2015 in quanto applicabile.

3) Uso impianti scolastici in orario extra-scolastico

La fattispecie dell'uso delle palestre scolastiche è disciplinata dall' art. 5.

ART. 3

Concessione in uso di impianti sportivi per lo svolgimento di attività propria del concessionario

Caratteristiche

Concessione amministrativa di impianti di proprietà comunale per lo svolgimento esclusivo di attività sportiva propria del soggetto concessionario.

È previsto il pagamento di un canone determinato a norma delle vigenti disposizioni in materia di concessione di servizi.

In caso di associazione/ente senza finalità di lucro possono essere previste agevolazioni sul canone ai sensi dal vigente Regolamento per la l'assegnazione in uso di beni immobili di proprietà comunale.

Il concessionario in uso può assumersi altresì l'onere di realizzare, ai sensi della vigente normativa e in base alle procedure dalla stessa previste, investimenti finalizzati al miglioramento dell'impianto sportivo senza spese a carico dell'amministrazione.

Procedure di affidamento

Procedure di cui alla vigente normativa e dal Regolamento Comunale per la l'assegnazione in uso di beni immobili.

ART. 4 Criteri per la concessione del servizio di gestione e la concessione in uso di impianti sportivi comunali

Per la selezione dei concessionari, oltre alla valutazione della convenienza economica dell'offerta, si dovrà valutare la qualità complessiva del progetto di gestione/uso dell'impianto sportivo sulla base dei criteri previsti dalla L. R. 21/2015 tra i quali si richiamano in particolare:

- eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, diversamente abili e anziani
- compatibilità con eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico
- qualificazione professionale di istruttori e allenatori
- esperienza nel settore
- investimenti per interventi di innovazione e miglioramento che il concessionario si impegna ad effettuare a propria cura e spese.

I titolari della concessione del servizio di gestione o dell'uso degli impianti dovranno certificare il possesso dei requisiti di onorabilità che saranno richiesti nel bando o nell'avviso.

ART. 5 Uso delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico da parte di Associazioni e Enti sportivi

La gestione delle palestre scolastiche delle scuole dell'obbligo è affidata alle rispettive dirigenze scolastiche.

L'Amministrazione Comunale mantiene a proprio carico, come previsto dalla normativa vigente, le competenze e gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria e ordinaria dei locali e alle utenze. È quindi escluso l'affidamento in gestione a terzi delle palestre scolastiche.

È ammessa la concessione dell'utilizzo in orario extra-scolastico.

L'Amministrazione Comunale, previo parere favorevole dei rispettivi Istituti Scolastici, può concedere l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-curriculare alle Associazioni/Enti sportivi che ne fanno richiesta per un periodo non superiore a 11 mesi (compreso tra settembre e luglio dell'anno successivo).

Può essere concesso l'utilizzo di una stessa palestra a più associazioni in giorni e orari differenziati.

Annualmente l'Amministrazione comunale pubblica apposito avviso rivolto a tutte le Associazioni/Enti sportivi con sede sul territorio comunale o comunque che da almeno un anno svolgano gran parte della loro attività sul territorio comunale.

Le richieste, debitamente motivate, sono esaminate dal competente ufficio che esperisce l'istruttoria tecnica al fine di consentire di procedere alle assegnazioni in uso delle palestre in base al principio dell'equo utilizzo, tenuto conto delle esigenze complessive delle Associazioni, nonché in base alle priorità programmatiche di sviluppo dell'attività delle varie discipline sportive nel territorio comunale decise dalla Giunta.

Per l'utilizzo delle palestre scolastiche gli utilizzatori dovranno farsi carico di pagare un'apposita tariffa stabilita dalla Giunta.

Resta a carico degli utilizzatori l'onere di provvedere alla pulizia e alla custodia dei locali in riferimento al proprio uso.

ART. 6

Pubblicità

La pubblicità esplicabile all'interno delle strutture sarà regolata attraverso rapporti convenzionali per gli impianti frazionali e/o minori.

La pubblicità esplicabile all'interno delle strutture verrà specificata nell'apposito capitolato per gli impianti di rilevanza comunale ove prevista la selezione pubblica.